

Dopo il decreto legge del fare, anche il dl emergenze ritocca le regole sui sottoprodotti

Terre da scavo, si torna indietro

Per i piccoli cantieri si applica il codice ambientale

DI VINCENZO DRAGANI

Cambia per ben due volte nel giro di una settimana il quadro normativo di riferimento per gestire i materiali da scavo destinati al riutilizzo in sito diverso da quello di provenienza come «sottoprodotti», ossia fuori dal regime dei rifiuti. Dopo il «decreto legge Fare» (in vigore dal 22 giugno) che ha limitato l'applicazione delle regole in materia stabilite dal dm 161/2012 ai soli residui provenienti da attività e opere soggette a Via e Aia, interviene ora la versione consolidata del dl «Emergenze ambientali» (dl 43/2013, come convertito dalla legge 71/2013 in vigore dal 26 giugno) che, oltre a confermare la limitazione sancita dal dl 69/2013, riepuma il «vecchio» regime previsto dall'articolo 186 del Codice ambientale stabilendo che esso continua ad applicarsi alla gestione (come sottoprodotti) dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni con produzione non superiore a 6 mila metri cubi di materiale.

Residui da attività e opere soggette a Via o Aia. Come anticipato, nella nuova versione (conferitale dalla legge di conversione pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2013 n. 147) del dl 43/2013 appare ora una previsione analoga a quella del Decreto legge Fare (dl 69/2013, G.U. del 21 giugno 2013) sulla limitazione dell'applicazione del dm 161/2012 alle sole attività soggette ad Aia e Via, previsione però che nel nuovo decreto d'urgenza appare priva di eccezioni (laddove il dl 69/2013 ne teneva fuori i residui provenienti da attività di posa in mare ex articolo 109 del dlgs 152/2006, «Codice Ambientale») e limitata ai soli interventi ambientali necessari per risolvere le situazioni di emergenza oggetto del decreto convertito.

Residui da cantieri di piccole dimensioni. Vera e propria novità introdotta invece dalla legge di conversione nel dl 43/2013 è il ripristino (seppur circoscritto) dell'operatività delle pregresse regole recate dallo stesso Codice ambientale sulla gestione come sottoprodotti delle terre e rocce.

Stabilisce infatti ora il nuovo articolo 8-bis del dl emergenze che per la gestione (fuori dal regime dei rifiuti) di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la

Le nuove regole stabilite d'urgenza	
Provenienza	Disciplina applicabile
Materiali da scavo derivanti da attività soggette a «Via» o «Aua».	Si applicano le norme previste dal dm Ambiente 161/2012
Materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6 mila metri cubi di materiali	Si applica la disciplina ex articolo 186 del dlgs 152/2006

cui produzione non superi i 6 mila metri cubi di materiali «continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale» le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del dlgs 152/2006.

Disposizioni, lo ricordiamo, costituiscono una declinazione (specifica sui materiali da scavo) delle più generali regole del Codice ambientale sulla gestione dei sottoprodotti in generale con l'aggiunta di alcuni obblighi specifici a carico dei detentori (obblighi tecnici, come quello di caratterizzazione dei residui, e formali, come

quelli relativi ai tempi massimi del loro deposito).

Disposizioni, ricordiamo ancora, con due particolarità: sono state formalmente abrogate il 6 ottobre 2012 (ad opera del dlgs 205/2010, che ne ha sancito la soccombenza a favore del dm 161/2012, che doveva costituire l'unica disciplina in materia); sono modellate su una nozione di «sottoprodotto» nel frattempo diventata obsoleta (essendo stato nel 2010 l'originaria nozione recata dall'articolo 183 del dlgs 152/2006 modificata per adeguarla alle regole Ue e parallelamente

spostata nell'articolo 184-bis dello stesso Codice ambientale).

La reviviscenza del regime ex «articolo 186» (nel silenzio del legislatore d'urgenza, plausibilmente da intendersi nella sua più fresca versione pre-abrogazione, quale risultante dalla formulazione datane dal dlgs 4/2008, di modifica del dlgs 152/2006) sembra però essere temporanea, poiché lo stesso dl 43/2013 la porta solo fino all'adozione della una futura e specifica disciplina di semplificazione amministrativa per i piccoli cantieri (affidata

al Minambiente dall'articolo 266 del Codice ambientale).

Residui da altre attività. La gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo provenienti da attività diverse dalle precedenti appare a rigor di logica, e nel silenzio dei due legislatori d'urgenza, da condurre in base al più generale regime stabilito in materia dal citato articolo 184-bis del dlgs 152/2006, regime (sempre in vigore ma) per godere del quale il produttore degli inerti dovrà (senz'altro con non poche difficoltà) dimostrare che: i residui provengono da un processo di produzione di cui costituiscono parte integrante ed il cui fine primo non sia la loro produzione; sono destinati a riutilizzo certo ed effettuato in un processo di produzione o utilizzazione; sono riutilizzabili direttamente senza trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale»; sono oggetto di riutilizzo «legale» (ossia senza impatti negativi per ambiente e salute umana).

—© Riproduzione riservata—

ECOBREVI

Tecnorifiuti/1 Frena la raccolta di Raee. Dopo cinque anni di crescita ininterrotta, infatti, nel 2012 si è verificato un calo del 17% della raccolta di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche. È quanto emerge dal rapporto di sostenibilità 2012 presentato a Roma da Ecodom - Consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici. Alla base della contrazione, il pesante calo delle vendite di apparecchiature, ma soprattutto, secondo Ecodom, il preoccupante aumento del fenomeno della sottrazione di Raee a maggior contenuto di materie prime. Nel corso del 2012, Ecodom ha trattato circa 72 mila tonnellate di Raee. In dettaglio, 35.931 tonnellate di frigoriferi, congelatori, condizionatori (R1), 35.690 tonnellate di lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua, forni, cappe (R2) e 332 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e computer (R4).

Tecnorifiuti/2 Calo nella raccolta dei Raee anche per Ecolight. Mentre crescono i circuiti paralleli di raccolta e aumentano i fenomeni di sciocaggio all'interno delle isole ecologiche. Questi gli elementi che hanno caratterizzato il 2012 per il consorzio per la gestione dei rifiuti elettronici, delle pile e degli accumulatori esausti e dei moduli fotovoltaici a fine vita. Per la prima volta da quando è stato avviato il sistema multi consorzile di gestione dei Raee, infatti, Ecolight ha registrato un'inversione di tendenza nella raccolta con un calo dell'8,5%. Il consorzio ha gestito 17.600 tonnellate di rifiuti

elettronici domestici (+4,1% rispetto all'anno precedente) all'interno del sistema Raee. Ha gestito anche Raee professionali, ovvero provenienti da aziende e servendo la distribuzione con un servizio dedicato ai negozi per smaltire i rifiuti elettronici consegnati dai consumatori. Attraverso questi tre canali, nel complesso Ecolight ha gestito oltre 21.500 tonnellate di Raee, dei quali quasi il 70% appartiene al raggruppamento



R4, ovvero piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo.

Tecnorifiuti/3 Lombardia prima in Italia per quantitativi assoluti di raccolta Raee e per numero di centri di raccolta attivi sul territorio. È stato presentato a Milano il dossier 2012 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Lombardia, realizzato dal

Centro di coordinamento Raee con il patrocinio della regione. Secondo quanto emerge dallo studio, la Lombardia è la prima regione in Italia per quantitativi assoluti di raccolta, con 45.812.583 kg di Raee, con un calo del 9,12% rispetto al 2011. Buono anche il dato relativo alla raccolta pro capite, che supera la media nazionale (pari a 4 kg/ab) attestandosi a 4,72 kg per abitante. Sono 883 i centri di raccolta in Lombardia, di cui 413 aperti alla distribuzione per il conferimento dei Raee provenienti dal ritiro «uno contro uno» presso i punti vendita. I centri di conferimento ogni 100 mila abitanti risultano quindi 8,57, grazie alla presenza di 20 luoghi di raggruppamento, ossia le piazzole gestite autonomamente dagli esercizi commerciali.

La European academy of allergy and clinical immunology (Eaaci) ha pubblicato le linee guida sulla allergie alimentari e l'anafilassi. Sono state presentate a Milano al World Allergy Congress organizzato da Eaaci e dalla World Allergy Organization (Wao). Le linee guida offrono raccomandazioni a medici e pazienti così come alle scuole, alle comunità, agli enti regolatori, all'industria alimentare e alle compagnie di assicurazione. Dagli studi della Eaaci emerge che oltre 17 milioni di adulti europei e un bambino su quattro in età scolare soffrono di allergie alimentari. I dati portati da diversi gruppi di studio della Eaaci mostrano che le ammissioni in ospedale per anafilassi (una grave, spesso letale reazione allergica) sono aumentate di sette volte in dieci anni.